

REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE
CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Prot. n. 10/142/UL del 22.2.80 Atti Consiglio n. 442/A IV Legislatura

Oggetto: Schema d.d.l.: "Istituzione e modalità di gestione dell'elenco regionale delle aziende abilitate a fornire presidi e ausili protesici con spesa a carico del Servizio sanitario nazionale".

Assessorato proponente : Sanità
Previsione di spesa : non quantificata
Copertura finanziaria : //
Vistata dal Settore Ragioneria : no
Osservazioni pervenute : //
Esaminato con l'Assessorato proponente : si
Esaminato congiuntamente ad altri Assessorati : no
Articoli modificati : art. 8


R E L A Z I O N E

Al d.d.l. indicato in oggetto, sono state apportate alcune modifiche di tecnica di redazione legislativa, concordate con un funzionario dell'Assessorato proponente.

Inoltre, all'art. 10, relativo alle "spese di funzionamento della commissione tecnica", in applicazione del principio di omnicomprensività valido per i dipendenti regionali, si è concordata l'esclusione del segretario della commissione suddetta, quale fruitore di indennità e rimborsi spese previsti dall'art. 4 della L.R. 45/81.

IL COORDINATORE

(Dott. Pasquale Rutigliani)



REGIONE PUGLIA

Relazione al d. d. l. :

" Istituzione e modalità di gestione dell'elenco regionale delle aziende abilitate a fornire presidi ed ausili protesici con spesa a carico del Servizio sanitario nazionale".

Il decreto ministeriale 20 dicembre 1988, emanato dal Ministro della Sanità ai sensi dell'art.26 della legge 23 dicembre 1978, n.833, ha per oggetto: "Approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa", stabilendo i principi ed i criteri che presiedono alla individuazione dei presidi (nomenclatore) concedibili agli aventi diritto nonchè provvedendo alla indicazione del prezzo dei presidi (tariffario).

Nell'ambito di tale disciplina normativa, è stata prevista la costituzione di apposito elenco regionale in cui sono tenute a chiedere l'iscrizione, direttamente o tramite regolari associazioni di categorie, le aziende pubbliche e private che intendono fornire i presidi con spesa a carico del Servizio sanitario nazionale.

Per lo scopo, son indicati i documenti necessari nonchè requisiti organizzativi e strutturali, ma è prescritto che "la regione stabilisce le modalità per l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione delle aziende dall'elenco", avvalendosi "di una commissione di esperti con compiti di verifica e controllo", invitando " a farne parte anche i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria più rappresentative delle aziende fornitrici".

A tanto intende corrispondere il presente disegno di legge, che recepisce formalmente le direttive contenute nel citato decreto ministeriale.

REGIONE PUGLIA

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e dell'art. 11 della legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), nonché dei decreti del Ministro della Sanità 2 marzo 1984 (G.U. n. 80 del 21.3.1984), D.M. 30 maggio 1984 (G.U. n. 163 del 14.6.1984, suppl. ord.)-D.M. 15 maggio 1985 (G.U. n. 122 del 25.5.1985), D.M. 11 luglio 1986 (G.U. n. 196 del 25.8.1986), D.M. 28 agosto 1987 (G.U. n. 206 del 4.9.1987), D.M. 20 dicembre 1988 (G.U. n. 7 del 10.1.1989, suppl. ord. n. 1) e successive modificazioni, la presente legge disciplina l'istituzione e le modalità di gestione dell'elenco regionale delle imprese abilitate alla fornitura delle protesi, degli ausili e dei presidi classificati ai sensi dell'articolo 2.


n

REGIONE PUGLIA

Art. 2

Classificazione dei presidi

1. Ai fini della verifica dei requisiti di cui agli articoli 3,4 e 5, il cui possesso dà diritto all'iscrizione delle imprese nell'elenco regionale, i presidi inclusi nel nomenclatore tariffario approvato con decreto ministeriale 20 dicembre 1988 e successive modificazioni, sono classificati:
 - a) "Personalizzati" in quanto costruiti totalmente o in prevalenza su misura mediante rilevazione sul paziente di impronte o modelli, affinché possano costituire parte integrante del programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro postumi;
 - b) "Predisposti" in quanto trattasi di prodotti di serie che necessitano di individuazione e/o modifiche e /o adattamenti;
 - c) "Finiti" per i quali neppure in parte è richiesto l'intervento del tecnico abilitato per modifiche o adattamenti sull'utente;
2. Rientrano fra i presidi personalizzati i presidi contraddistinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 11-12-14-16-17-18-19-20-26.
3. Sono considerati presidi predisposti quelli relativi ai seguenti codici di famiglie di appartenenza 13_22_24_27_28_29-30.
4. Sono da considerarsi prodotti finiti quelli relativi ai codici di famiglie di appartenenza 25-31.



REGIONE PUGLIA

Art. 3

Requisiti minimi necessari per le imprese produttrici di presidi personalizzati.

1. I requisiti minimi necessari per l'iscrizione delle imprese produttrici di presidi personalizzati nell'elenco regionale di cui all'art. 1, sono:

a) per quanto attiene il personale, la presenza di un tecnico abilitato per ogni specifica arte o professione ausiliaria esercitata (meccanico ortopedico, oculista, ottico, audioprotesista, o altra), che sia il titolare dell'impresa o che operi esclusivamente in nome e per conto di essa;

b) per quanto attiene alla dotazione di attrezzature e alle caratteristiche dei locali, i seguenti e specifici per tipologia produttiva:

b.1) AZIENDE ORTOPEDICHE

locali: laboratori di produzione, sala modelli o rilevazione impronte, sala prove, sala d'aspetto; attrezzature:

per i presidi di arti inferiori: trapano, smerigliatrice, apparecchio di allineamento, apparecchio di costruzione protesi, impianto di decompressione per la laminazione delle resine, macchina da cucire, fresatrice speciale ad albero inclinato;

per i presidi di arti superiori: trapano, smerigliatrice, impianto di decompressione, macchina da cucire;

./.

REGIONE PUGLIA

per apparecchi per tronco: trapano, macchina da cucire, forno a piastra o ad aria, smerigliatrice;

per tutori per arti superiori e inferiori: trapani, smerigliatrici, impianto saldatura, macchina da cucire, forno a piastra o ad aria;


per calzature, plantari e rialzi: macchina da cucire, macchina da cucire a torre o a braccio, banchi no di fissaggio.

b.2) LABORATORI OCULARISTICI:

locali: laboratori di produzione, sala modelli o rilevazione impronte, sala prove, sala d'aspetto;

attrezzature: becchi "bunsen" e attrezzi per la lavorazione del vetro, materiali per impronte e per la lavorazione delle resine.

2. L'iscrizione nell'elenco regionale dei fornitori di presidi "personalizzati" può essere integrale in caso di possesso di tutti i requisiti indicati nel presente articolo, ovvero parziale in relazione al possesso di una parte soltanto dei suddetti requisiti. In questo secondo caso, le imprese possono fornire esclusivamente i presidi "personalizzati" che risultino compatibili con i requisiti posseduti.
3. Fermo restando il diritto alla libera scelta dell'assistito, il rilievo delle misure, dei modelli o impronte e le relative prove possono essere effettuati presso sedi diverse delle imprese iscritte, a condizione che tali operazioni vengano assicurate dal personale tecnico di cui al comma uno, lett. a).



./.

REGIONE PUGLIA

4. Le imprese sono tenute a comunicare alla UU.SS. LL. i recapiti istituiti, nel rispettivo ambito di competenza, indicandone l'ubicazione e la periodicità del servizio svolto che dovrà avere almeno cadenza mensile.
5. Unicamente nel caso di intrasportabilità del paziente, l'attività predetta è consentita presso se di diverse da quelle indicate alla U.S.L..

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, connected strokes.

REGIONE PUGLIA

Art. 4

Requisiti minimi necessari per le imprese fornitrici di presidi predisposti

1. I requisiti minimi necessari per l'iscrizione delle imprese fornitrici di presidi predisposti nell'elenco regionale di cui all'art. 1, sono:

a) per quanto attiene il personale, la presenza di un tecnico abilitato per ogni specifica arte o professione ausiliaria esercitata (meccanico ortopedico, oculista, ottico, audioprotesista, o altra) che sia il titolare dell'impresa o che operi esclusivamente in nome e per conto di essa:

b) per quanto attiene alla dotazione di attrezzature e alle caratteristiche dei locali, i seguenti e specifici per tipologia produttiva:

b.1) AZIENDE ORTOPEDICHE

locali: laboratorio, sala misura o prove, sala d'aspetto;


attrezzature: macchina da cucire, smerigliatrice, trapano.

b.2) AZIENDE AUDIOPROTESICHE:

locali: sala insonorizzata per prove di audiometria protesica in campo libero;

attrezzature: audiometro tonale con impianto per campo libero, impedenometro, orecchio elettronico, cabina silente per esami audiometrici;

./.




REGIONE PUGLIA

B.3) ESERCIZI DI OTTICA:

locali: sala vendite e gabinetto optometrico;
attrezzature: frontifocometro, mola, forottero; nel
caso di applicazione di lenti a contatto: oftalmo
metro, lampada a fessura, retinoscopio, sterilizzato
re per lenti a contatto.

2. Fermo restando il diritto alla libera scelta dell'assistito, il rilievo delle misure, dei modelli o impronte e le relative prove possono essere effettuati presso se diverse delle imprese iscritte, a condizione che tali operazioni vengano assicurate dal personale tecnico di cui al comma uno lett. a).
3. Le imprese sono tenute a comunicare alle UU.SS.LL. i recapiti istituiti, nel rispettivo ambito di competenza, indicandone l'ubicazione e la periodicità del servizio svolto che dovrà avere almeno cadenza mensile.
4. Unicamente nel caso di intrasportabilità del paziente, l'attività predetta è consentita presso sedi diuerse da quelle indicate alla U.S.L.




REGIONE PUGLIA

Art. 5

Requisiti per la fornitura di prodotti finiti

1. Per la fornitura dei soli prodotti "finiti", per i quali neppure in parte è richiesto l'intervento del tecnico abilitato per modifiche o adattamento sull'utente è sufficiente la presentazione di una domanda alla Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, esplicitante l'accettazione delle condizioni di fornitura previste dal nomenclatore tariffario delle protesi, nonché il possesso dell'autorizzazione alla vendita rilasciata dal comune competente per territorio ed il certificato di iscrizione alla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.



REGIONE PUGLIA

Art. 6

Iscrizione


1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1, le imprese, con sede legale nel territorio regionale nonchè le succursali o filiali di imprese che, pur avendo sede legale fuori dal territorio regionale, abbiano i requisiti di cui agli art. 3, 4, e 5 in relazione al tipo di presidio fornito, presentano alla giunta regionale, assessorato sanità, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, domanda in bollo, corredata dalla documentazione prevista dal nomenclatore tariffario approvato con decreto ministeriale 20 dicembre 1988 e successive modificazioni.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la giunta regionale, avvalendosi della commissione tecnica di cui all'art. 8, predispone e pubblica l'elenco aggiornato delle imprese abilitate alla fornitura di protesi presidi ed ausili con spesa a carico del fondo sanitario nazionale.
3. L'aggiornamento annuale sancisce le modificazioni intervenute per effetto delle nuove iscrizioni, delle richieste di modifica dei tipi di presidi forniti, delle cancellazioni su richiesta dell'interessato o delle cancellazioni d'ufficio qualora siano accertati dalla commissione la perdita o il mancato possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5.

./.



REGIONE PUGLIA

4. Nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui al precedente secondo comma, le imprese interessate possono chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni, con istanza rivolta al presidente della giunta regionale, ovvero all'assessore alla sanità se delegato, salvo che l'interessato non ritenga di impugnare il mancato inserimento o la cancellazione dall'elenco stesso con ricorso in opposizione al presidente della giunta regionale o all'assessore alla sanità se delegato. Il ricorso è deciso dalla autorità adita, in via definitiva entro sessanta giorni; trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto.


A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, connected strokes.

REGIONE PUGLIA

Art. 7

Primo elenco regionale

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui all'art.1, in possesso dei requisiti richiesti dagli art. 3,4 e 5 rispettivamente per le imprese produttrici di presidi personalizzati, predisposti o finiti presentano domanda, in bollo, corredata dalla documentazione prevista dal nomenclatore tariffario approvato con decreto ministeriale 20 dicembre 1988 e successive modificazioni.
2. Entro i successivi sessanta giorni la giunta regionale, verificate le istanze pervenute e la prescritta documentazione, acquisito sulle stesse il parere della Commissione tecnica di cui all'art. 8, delibera in ordine agli aventi titolo alla iscrizione nel primo elenco delle imprese abilitate alla fornitura di protesi, presidi ed ausilii con spesa a carico del fondo sanitario nazionale. Tale primo elenco ha validità dal giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.



REGIONE PUGLIA

2. I lavori di segreteria sono svolti da un funzionario dell'Assessorato regionale alla Sanità con qualifica funzionale non inferiore alla ottava, senza diritto di voto.
3. Per ciascun membro effettivo della commissione tecnica regionale deve essere nominato, con gli stessi criteri previsti per i membri effettivi, un supplente che partecipa alle sedute, solo in caso di assenza o di impedimento del rispettivo componente effettivo.
4. La commissione tecnica regionale dura in carica 5 anni ed i suoi membri non possono essere riconfermati più di una volta.
5. Ciascuna decisione della commissione è espressa a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

REGIONE PUGLIA

Art. 8

Commissione tecnica

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituita entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, una commissione tecnica-regionale, nominata dalla giunta regionale, e così composta:


a) due medici esperti in prescrizione e collaudo protesi, presidi, ausili per soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali; tali medici sono scelti tra funzionari regionali o tra medici iscritti nel ruolo regionale del servizio sanitario nazionale o tra docenti universitari di ruolo; tra loro viene designato il presidente della commissione;

b) un ingegnere o fisico o perito esperto in macchinari ed attrezzature di imprese fornitrici di protesi, presidi ed ausili, scelto tra gli iscritti nel ruolo regionale del servizio sanitario nazionale o tra docenti universitari di ruolo;

c) un ingegnere o fisico esperto in valutazione di protesi, presidi ed ausili scelto tra gli iscritti nel ruolo regionale del servizio sanitario nazionale o tra docenti universitari di ruolo;

d) un funzionario amministrativo competente in materia, designato dall'Assessore Regionale alla Sanità;

e) un rappresentante designato da ciascuna delle tre federazioni di produttori (Federazione Italiana Operatori Tecnica Ortopedica - Associazione Nazionale Audioprotesisti - FEDEROTTICA): ogni rappresentante partecipa ai lavori della commissione in ragione del tipo di impresa da esaminare (ortopedica, audioprotesica, ottica).



./.

REGIONE PUGLIA

Art. 9

Funzioni della Commissione tecnica


1. La commissione tecnica di cui all'art. 8 previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dagli articoli 3, 4 e 5, esprime parere vincolante in ordine alla idoneità delle imprese ad essere iscritte nell'elenco regionale istituito ai sensi dell'art. 1.
2. Per l'accertamento dei predetti requisiti, la commissione, ove necessario, può disporre sopralluoghi da effettuarsi da almeno due membri della commissione stessa; la relativa decisione, è comunque adottata dalla maggioranza dei componenti sulla base delle risultanze emerse.
3. La commissione regionale svolge attività di consulenza per la giunta regionale in materia di elevazione dello standard qualitativo di protesizzazione, di assistenza protesica non prevista dal nomenclatore tariffario connessa all'attuazione di programmi per la prevenzione, cura e riabilitazione dei disabili e degli anziani, introduzione di nuove tecniche e programmi di rieducazione di disabili. Analoghe funzioni consultive sono fornite dalla commissione tecnica regionale in relazione alla determinazione dei bisogni di formazione e alla promozione di opportune modalità di risposta emergenti nel settore della fabbricazione e distribuzione di protesi.

./.



REGIONE PUGLIA

4. La commissione, ove necessario, provvede ad un approfondito svolgimento dei propri lavori attraverso un'attività di consultazione, da instaurarsi, eventualmente, anche in regime di convenzione secondo modalità determinate dalla giunta regionale, con università, istituti a carattere scientifico di diritto pubblico e privato, oppure con strutture private specializzate in materia.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, connected letters.


REGIONE PUGLIA

Art. 10

Spese di funzionamento della commissione tecnica

1. Ai componenti la commissione tecnica regionale

sono corrisposti le indennità e i rimborsi spese nella misura prevista dall'art.4 della legge regionale 12 agosto 1981, n.45; tali indennità e rimborsi sono attribuiti per ciascuna seduta, e per non più di una seduta al giorno.




REGIONE PUGLIA

Art. 11

Modalità di pagamento delle imprese fornitrici di presidi.

1. Nel rispetto dei prezzi fissati dal nomenclatore tariffario di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1988 e successive modificazioni, le imprese abilitate ai sensi dell'art.6 presentano alle UU.SS. LL. di appartenenza dell'assistito fattura unica mensile con allegata l'autorizzazione e la dichiarazione di ricevuta dell'assistito stesso e gli estremi della spedizione per i presidi non consegnati direttamente.
2. L'autorizzazione di cui al comma uno deve essere redatta su apposito modello accompagnato dal preventivo dell'azienda.
3. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l'invalido sia impossibilitato a ritirare un presidio la cui fornitura sia stata regolarmente autorizzata dalla U.S.L. di competenza, l'azienda fornitrice procederà alla fatturazione della fornitura anche senza la dichiarazione di ricevuta dell'invalido, nei seguenti termini:
 - a) 50% (cinquanta per cento) dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la prova;
 - b) 80% (ottanta per cento) dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la prova che necessitano del modello di gesso o materiale sintetico;
 - c) 100% (cento per cento) dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la consegna.

./.



REGIONE PUGLIA

4. Prima di procedere alla fatturazione, l'azienda fornitrice provvede a dare comunicazione alla U.S.L. di competenza dell'impossibilità della prova o della consegna del presidio. L'U.S.L. di competenza provvede, entro 20 giorni, alla verifica del presidio. Trascorso tale termine, anche senza che la verifica sia stata effettuata, l'azienda fornitrice procede alla fatturazione nei termini indicati al precedente terzo comma, e per gli apparecchi pronti per la consegna, provvede all'invio degli stessi alla U.S.L. di competenza.
5. La U.S.L. di competenza provvede al relativo saldo entro novanta giorni dal ricevimento della fattura, redatta in conformità ai presidi collaudati.
6. Per i pagamenti effettuati successivamente al termine di cui al comma quattro, è riconosciuto alle aziende un interesse di mora corrispondente al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti.



REGIONE PUGLIA

Art. 12

Raccolta dati statistici ed epidemiologici

1. Le UU.SS.LL. trasmettono all'assessorato regionale alla sanità i dati sull'attività svolta in materia di autorizzazione di protesi, presidi e ausili.

2. Gli enti, le aziende e le associazioni di categoria e di volontariato interessati alla gestione di servizi protesici a favore di soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, possono ottenere, nel rispetto delle disposizioni di legge concernenti il segreto professionale, i dati e conseguenti elaborazioni di cui al comma uno.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, connected loops and lines.

REGIONE PUGLIA

Art. 13

Informazione

1. La giunta regionale provvede, mediante apposite pubblicazioni, a diffondere informazioni di semplice e chiara lettura circa i diritti degli utenti delle prestazioni protesiche.
2. Gli utenti hanno diritto ad essere informati direttamente dalle imprese iscritte nell'elenco regionale che forniscono presidi personalizzati o predisposti, delle qualificazioni professionali degli addetti alla fornitura.
3. Nei locali delle imprese iscritte nell'elenco regionale deve essere apposta, ben in vista, una tabella recante i dati anagrafici ed i requisiti professionali degli addetti di cui al comma due.

REGIONE PUGLIA

Art. 14

Norma finanziaria

Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del fondo sanitario nazionale.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, connected letters, likely representing the name of an official.

REGIONE PUGLIA

Art. 15

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art.127 della costituzione e dell'art.60 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla III Commissione Consiliare permanente il 8.3.80

